



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

38^a seduta: giovedì 13 aprile 2023

Presidenza del presidente GARAVAGLIA

INDICE**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 9
COTTARELLI (PD-IDP)	9
ROSA (Fdi)	7
SAVINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00122, presentata dal senatore Rosa.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, osservo preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo in questione fa riferimento al contenzioso instaurato dalla Regione Basilicata per la devoluzione delle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

In particolare, segnalo che, con la sentenza n. 45 del 2020 della sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, depositata il 14 dicembre 2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391 del 2021 della seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento in favore della Regione Basilicata, in virtù del citato articolo 9, comma 1, di un importo pari a complessivi 32.275.314,59 euro, oltre agli interessi per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Successivamente, con la sentenza n. 75 del 2021 della sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, non appellata, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata, in virtù del citato articolo 9, comma 1, di un importo pari a complessivi 25.863.231,91 euro, oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

Inoltre, il senatore interrogante rileva che, attraverso l'ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, rivolta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Basilicata ha chiesto anche il pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, quali risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti alle produzioni 2015.

Tanto premesso, il senatore interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se sia a conoscenza della situazione descritta e quali siano le tempistiche e gli atti che vorrà porre in essere per il soddisfacimento dei crediti spettanti alla Regione Basilicata.

A riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue: la sentenza n. 45 del 2020 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, è stata emessa a conclusione del giudizio instauratosi avverso l'ingiunzione di pagamento n. 001GI/2020, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 639 del 1910, della Regione Basilicata rivolta all'Agenzia delle entrate in solido con il Ministero dell'economia per il pagamento della somma di 34.540.036,77 euro, derivante all'asserito mancato riversamento alla tesoreria regionale dell'importo rinveniente dall'attività di recupero fiscale di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, per il periodo dal 27 maggio 2011 al 31 dicembre 2014.

Il collegio, pur respingendo il ricorso proposto dalle amministrazioni centrali, ha comunque rideterminato il credito della Regione Basilicata nei confronti dell'Agenzia e del Ministero dell'economia. Avverso la predetta sentenza, l'Agenzia e il Ministero dell'economia hanno presentato appello davanti alla Corte dei conti centrale di appello di Roma e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 391 del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza n. 45 del 2020.

Come evidenziato dal senatore interrogante, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n. 75 del 9 novembre 2021 ha successivamente condannato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate al pagamento in solido di 25.863.231,91 euro, oltre agli interessi moratori dalla data di ogni ritardato versamento, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2019. Sia la menzionata sentenza n. 391 del 2021 della Corte dei conti di appello che la accennata sentenza n. 75 del 2021 della Corte dei conti della sezione per la Basilicata sono passate in giudicato.

In tale contesto si inserisce l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, a norma del quale, in caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una Regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tale disposizione ha pertanto previsto che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle menzionate sentenze siano sostenuti dall'Agenzia delle entrate a fronte delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

L'Agenzia rappresenta quindi che, sin dall'instaurazione dei contenziosi con la Regione Basilicata, ha provveduto ad accantonare al fondo

cause in corso la totalità degli importi in contestazione. Pertanto, premessa l'esistenza della provvista contabile per effettuare i pagamenti in favore della Regione, si rendono necessari tempi tecnici per completare e consolidare i calcoli della rivalutazione e degli interessi legali disposti dalle sentenze.

L'Agenzia, nel precisare che gli importi in contestazione erano stati al tempo giornalmente versati sul conto di tesoreria centrale intestato alla Regione presso la Banca d'Italia, relativa al Fondo sanità, ha evidenziato che al fine della corretta liquidazione è stato necessario ricostruire le informazioni di dettaglio afferenti ai relativi mandati di pagamento giornalieri. Sono stati quindi catalogati 4.744 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al Fondo sanità, presso la Banca d'Italia, per i versamenti dell'IRAP da attività di controllo per le annualità in considerazione e 5.184 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al Fondo sanità, presso la Banca d'Italia, per i versamenti dell'addizionale regionale all'IRPEF da attività di controllo.

I dati sono attualmente oggetto di controllo contabile da parte dell'Agenzia che sta, parimenti, svolgendo i dovuti calcoli per la quantificazione degli interessi e della rivalutazione. Le tempistiche per il pagamento di quanto riconosciuto dalle due sentenze alla Regione Basilicata sono, pertanto, necessariamente influenzate dalla circostanza che le annualità da considerare ai fini della liquidazione sono non solo datate, ma molteplici (dal 2011 al 2019). Nel corso di tale arco temporale i versamenti delle somme in contestazione sono stati infatti effettuati giornalmente, quindi la quantità di dati giornalieri su cui effettuare tutti i calcoli richiesti dalle sentenze è decisamente copiosa.

L'Agenzia riferisce, inoltre, di aver già predisposto il pagamento della sorte capitale per entrambe le sentenze e la relativa data di regolamento è stata già prevista per il giorno 6 aprile 2023; contestualmente sono state attivate le interlocuzioni necessarie con i competenti uffici regionali al fine di addivenire alla puntuale quantificazione degli importi di rivalutazione monetaria e interessi legali, stante la numerosità delle singole quote a base di calcolo.

Quanto invece alla richiesta di pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, avanzata dalla Regione Basilicata per le risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute sul proprio territorio nel 2015, appare opportuno, preliminarmente, richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato articolo 45 della legge n. 99 del 2009 ha incrementato, a partire dal 1° gennaio 2009, dal 7 al 10 per cento l'aliquota di prodotto che le società titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenute a corrispondere, in forza dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in relazione alle produzioni annualmente estratte in terraferma.

L'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del successivo decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 dello

stesso anno, ha quindi novellato l'articolo 45, disponendo che, a partire dalle produzioni del 2013, le somme corrispondenti al valore di detto incremento siano destinate al finanziamento di misure di sviluppo economico e di iniziative a valenza sociale a beneficio dei territori interessati da attività estrattive.

I versamenti delle società sono effettuati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* nelle Regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, istituito nello stato di previsione di bilancio dell'attuale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero al quale, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, sono state trasferire le competenze e la relativa direzione generale di riferimento, in precedenza facente parte del Ministero per lo sviluppo economico, come capitolo 3593.

Le somme versate al Fondo vengono quindi ripartite annualmente tra le Regioni, in proporzione alle produzioni in ciascuno di esse ottenute, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvi poi verifica e monitoraggio delle entrate relative alle *royalties* durante l'arco dell'anno. Il dipartimento ha precisato, inoltre, che le somme effettivamente affluite all'entrata nel corso del 2016, a titolo di *royalties* afferenti le produzioni 2015, sono state pari a 46.745.967,26 euro, ma quelle oggetto di riparto – effettivamente spettanti alle Regioni – sono state invece pari a 36.745.967,26 euro, per effetto di una riduzione di 10 milioni disposta dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, cosiddetto di delega fiscale.

Con specifico riferimento alle entrate relative al 2015, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha poi evidenziato che, nel mese di giugno 2015, le società concessionarie hanno instaurato un contenzioso avverso il Ministero dello sviluppo economico (all'epoca competente in materia), il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (oggi ARERA) e le amministrazioni beneficiarie delle *royalties*, affinché fosse rivisto il criterio di valorizzazione delle aliquote gas.

Il TAR della Regione Lombardia ha accolto le tesi delle compagnie petrolifere con sei sentenze, tutte del 17 giugno 2016, avverso le quali il Ministero dello sviluppo economico ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso stabilendo che il parametro da adottare era quello che era stato utilizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 625 del 1996, dall'amministrazione ricorrente.

Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, la situazione di incertezza da questo determinata circa il criterio di valorizzazione delle aliquote gas, ha di fatto reso inattuabile l'emanazione del decreto di ripartizione delle somme afferenti alle produzioni 2015. In mancanza di

tale decreto, in base alle vigenti regole di contabilità e bilancio, non è stato pertanto possibile provvedere al perfezionamento del decreto di impegno delle medesime somme, che sono andate in economia.

Ciò posto – rilevato che la somma di 41.117.021,43 euro, chiesta dalla regione Basilicata con la citata ingiunzione di pagamento dell'ottobre 2021 quale quota del Fondo 2015 ad essa spettante, eccede l'importo totale di 36.745.967,26 euro, affluito, come detto, nel Fondo a titolo di *royalties* per le produzioni 2015 – si evidenzia che, in assenza di un decreto di riparto, non appare definibile la quota eventualmente spettante alla Regione Basilicata.

In ogni caso, poiché le relative disponibilità finanziarie sono andate in economia nel corso del 2016, a legislazione vigente, il bilancio dello Stato non presenta le necessarie risorse.

Tanto premesso, il Governo si riserva di valutare le opportune iniziative da intraprendere al fine di risolvere la problematica evidenziata dal senatore interrogante.

ROSA (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi, come avete potuto ascoltare, si tratta di questioni antiche, che riguardano il rapporto tra la Regione Basilicata e lo Stato. Il presente atto di sindacato ispettivo si è reso necessario perché altri analoghi atti presentati nella scorsa legislatura non hanno mai portato a nulla. Voglio quindi innanzi tutto ringraziare l'attuale Governo per aver inserito in legge di bilancio una norma che sblocca oltre 50 milioni di crediti della Regione Basilicata. Il mio auspicio, signor Sottosegretario, è che anche i 41 milioni di cui la Regione Basilicata è creditrice dal 2015, relativi alle *royalties* derivanti dalla produzione di petrolio, il cui beneficio va direttamente allo Stato, si sblocchino e che questo Governo, che è stato molto attento nella passata legge di bilancio, risolva anche la suddetta questione che, alla fine, sembra essere solo tecnica, visto che i giudizi si sono risolti. Spero di essere al più presto aggiornato rispetto a quanto sono sicuro che il Governo porrà in essere e mi dichiaro soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Una questione molto interessante. Credo però che la Regione Basilicata possa già segnare in bilancio i 36 milioni di cui si parla, perché questa risposta vale titolo.

Segue l'interrogazione 3-00314, presentata dal senatore Cottarelli.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame si fa riferimento al particolare regime di imposizione fiscale previsto per i *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione.

In particolare, nella categoria dei *fringe benefit* rientrano i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabi-

lisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

A parere dell'interrogante, tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data.

Tanto premesso, il senatore interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

A riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue: l'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del TUIR prevede che in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi. Invece, in fasi congiunturali caratterizzate da tassi crescenti – come quella attuale – si registrano, in relazione ai mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente.

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria fanno presente che dal comparto bancario sono già state segnalate le predette problematiche in merito alle modalità di determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come *fringe benefit*, in caso di erogazione di mutui a tassi inferiori a quelli di mercato. Il comparto bancario ha, infatti, evidenziato che l'ancoraggio del beneficio al TUR (tasso ufficiale di riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto, introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto.

Le successive variazioni del TUR dovrebbero essere irrilevanti, così come lo sono per il calcolo della rata per qualunque mutuo a tasso fisso. Secondo i rappresentanti del settore bancario si prefigurerebbe pertanto un'ipotesi di tassazione condizionata, nella quale la condizione è rappresentata da un evento incerto e privo di relazione con la sfera del contribuente tassato e la sua capacità contributiva.

Tanto premesso, in merito alle criticità evidenziate sono in corso attività istruttorie finalizzate a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a correggere il criterio di determinazione forfetaria del red-

dito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE, fatta salva la necessità di quantificare gli effetti finanziari recati dalla disposizione da emanare al fine dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura.

COTTARELLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, mi sembra di capire che ci stiate pensando. Aggiungo solo che lei è partita dicendo che, essendoci una certa simmetria, i tassi bassi sarebbero a vantaggio del dipendente. Vorrei far notare che si dovrebbe comunque tener conto, nel ciclo economico, che gli effetti prodotti a seguito di un rialzo dei tassi di interesse non si compensano automaticamente con quelli derivanti da periodi connotati da un ribasso, perché il tetto di un rialzo è il cielo, fondamentalmente. Nel corso del ciclo economico le due cose non si annullano. Il rischio che si vada troppo verso l'alto con i tassi di interesse è maggiore di quello che si vada troppo verso il basso, perché al ribasso esiste un minimo che equivale a zero, il che rafforza l'argomento secondo il quale è necessario intervenire.

Mi dichiaro quindi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e auspico un tempestivo intervento normativo come da ultimo preannunciato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ROSA – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 prevede la devoluzione alle Regioni delle risorse rivenienti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF;

con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, depositata il 14 dicembre 2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto, in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi 32.275.314,59 euro, oltre interessi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014;

con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, non appellata, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto, in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi 25.863.231,91 euro, oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

attraverso ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Basilicata chiedeva il pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, delle risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti alle produzioni 2015;

considerato che:

alcuni dei crediti menzionati sono stati riconosciuti con sentenze passate in giudicato e, inoltre, afferiscono a crediti maturati da oltre un decennio;

tutti i crediti menzionati risultano derivanti da leggi direttamente applicabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

quali siano le tempistiche e gli atti che intende porre in essere per il soddisfacimento dei crediti spettanti alla Regione Basilicata.

(3-00122)

COTTARELLI – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i *fringe benefit* sono l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di *welfare* aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;

i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 51 recita che: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ». In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei *fringe benefit* la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;

tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al *fringe benefit*, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

(3-00314)